

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE e LAVORI PUBBLICI	
tel + 39 040 377 4721 fax + 39 040 377 4732	dir.territorio@regione.fvg.it I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

PARERE
N. 049/13
D.D. 26.08.2013

Oggetto:

L.R. 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, co. 17 e 18.

Comune di Vivaro.
Variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale.
Del. C.C. di approvazione n. 16 del 31/5/2013.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

Vista e considerata la relazione istruttoria a firma del Direttore del Servizio pianificazione territoriale e relativa allo strumento urbanistico in oggetto indicato, ne condivide e fa propri integralmente i contenuti, che vengono di seguito riportati.

ITER AMMINISTRATIVO

Il Comune di Vivaro ha adottato la variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale (PRGC), ai sensi dell'art. 63 bis, comma 9, della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione consiliare n. 29 del 23/11/2012.

La Giunta regionale, con delibera n. 602 del 4/4/2013, ha ritenuto di esprimere su detto strumento alcune riserve vincolanti, facendo proprio il parere del Vicedirettore della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici n. 016/13 del 29/3/2013.

A seguito del deposito degli atti ed elaborati della variante in questione, sono state presentate n. 5 tra osservazioni ed opposizioni di privati cittadini.

Conseguentemente il Consiglio comunale, con deliberazione n. 16 del 31/5/2013, ha approvato lo strumento urbanistico suddetto, introducendo le modifiche conseguenti all'accoglimento delle riserve regionali e all'accoglimento totale o parziale di n. 3 osservazioni/opposizioni.

La citata deliberazione con la relativa documentazione è pervenuta al Servizio pianificazione territoriale in data 10/6/2013 con nota comunale prot. n. 3588 del 6/6/2013. Con successiva nota prot. n. 3786 del 21/6/2013,

pervenuta il 24/6/2013, l'Amministrazione comunale ha perfezionato la documentazione della variante stessa secondo quanto richiesto dallo scrivente Servizio con nota prot. n. 16943 del 12/6/2013.

Gli elementi della presente variante n. 18 al PRGC, come approvati dal Consiglio comunale, riguardano gli elaborati adottati e non modificati, che pur non essendo materialmente allegati alla deliberazione di approvazione n. 16 del 31/5/2013 vengono dalla stessa considerati facenti parte integrante della documentazione di approvazione della variante.

Di seguito si elencano solo gli elaborati trasmessi allo scrivente Ufficio in quanto oggetto di modifica o integrazione in sede di approvazione da parte del Consiglio comunale a seguito del superamento delle riserve regionali e delle osservazioni/opposizioni:

- A3 - Stato di fatto vincoli ambientali e territoriali, scala 1:7.500;
- P1 - Schema delle strategie di piano e sintesi degli elementi strutturali, scala 1:10.000;
- P2.1 - Zonizzazione, scala 1:7.500;
- P2.1l - Zonizzazione: legenda, scala 1:7.500;
- P2.2 - V, B, T Zonizzazione, scala 1:2.000;
- P2.2l - Zonizzazione: legenda, scala 1:2.000;
- P3.1 - Reiterazione dei vincoli puntuali, scala 1:7.500;
- P3.3 - Reiterazione dei vincoli puntuali e procedurali, scala 1:2.000;
- P4 - Aree edificate e urbanizzate, scala 1:7.500;
- P5 - Norme tecniche di attuazione;
- P6.1 - Relazione illustrativa;
- P6.2 - Relazione di flessibilità;
- S1.1 - Controdeduzioni alle riserve regionali;
- S1.2 - Controdeduzioni alle osservazioni/opposizioni;
- S1.3 - Controdeduzioni ai pareri degli enti (valutazione di incidenza ambientale);
- S2 - Zonizzazione adottata con individuazione osservazioni e riserve, scala 1:7.500;
- S2.l - Zonizzazione adottata con individuazione osservazioni e riserve: legenda, scala 1:7.500.

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI SULLA VARIANTE APPROVATA

1. parere geologico

Riserva formulata dalla Giunta regionale

"Si rileva che le prescrizioni formulate dal Servizio geologico in merito alla presente variante non sono state materialmente recepite nello strumento urbanistico. Pertanto, si solleva la riserva n. 1 affinché l'Amministrazione comunale introduca tali prescrizioni nell'art. 33 delle norme di attuazione."

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

In relazione alla presente riserva vengono apportate le integrazioni richieste, riscontrabili all'art. 33 delle norme di attuazione.

Considerazioni sul superamento della riserva

Con quanto modificato dal Comune in sede di approvazione, non si può ritenere del tutto superata la riserva formulata. Infatti la normativa introdotta deve essere integrata con i riferimenti alla data dello studio geologico e ai punti di variante ivi trattati, visto che tale studio ed il relativo parere geologico non hanno riguardato tutto il territorio comunale.

2. ricognizione e reiterazione dei vincoli

Riserva formulata dalla Giunta regionale

"Con la variante all'esame è stata effettuata anche la ricognizione e la reiterazione dei vincoli."

La normativa urbanistica regionale in materia di decadenza dei vincoli (art. 23 della L.R. 5/2007) stabilisce che le previsioni del PRGC che assoggettano singoli beni a vincoli preordinati all'esproprio decadono qualora non siano state attuate o non sia iniziata la procedura per l'espropriazione degli immobili entro cinque anni dall'entrata in vigore del PRGC o di una variante di reiterazione dei vincoli medesimi; analogamente i vincoli procedurali, cioè le aree da assoggettare a PRPC, perdono efficacia se, entro cinque anni dall'entrata in vigore del PRGC (o di una variante di reiterazione dei vincoli), non viene adottato il PRPC.

Da ciò consegue che, innanzitutto, deve essere operata una ricognizione dei vincoli secondo la casistica sopra esposta. In secondo luogo, sulla base della capacità insediativa teorica del PRGC, va calcolato lo standard complessivo da suddividere poi per le diverse categorie di aree per servizi ed attrezzature collettive.

A questo punto entra in campo la reiterazione dei vincoli soggetti ad esproprio: se nel progetto di PRGC la quantità di aree per servizi ed attrezzature collettive è superiore alle aree già di proprietà pubblica, l'Amministrazione comunale può reiterare quelle su cui è decaduto il vincolo e/o individuarne di nuove. Quest'ultimo aspetto vale anche per i vincoli procedurali.

Nel caso di reiterazione dei vincoli, è indispensabile vengano fornite circostanziate e puntuali motivazioni urbanistiche che giustifichino, appunto, la reiterazione del vincolo, superando la generica necessità della loro riconferma, come sottolineato dalla Corte Costituzionale nella propria sentenza n. 179 del 20/5/1999. E ciò a maggior ragione quando eccedono lo standard minimo richiesto dal DPGR n. 126/1995 che, nel caso del comune di Vivaro, stabilisce una quantità di 12,5 mq/abitante.

Fatta questa necessaria premessa di ordine metodologico, dall'esame della documentazione della variante in oggetto relativa all'argomento si è riscontrato un notevole squilibrio sia tra la dotazione minima prescritta in base alla CIT (22.675 mq) e la previsione complessiva della variante (313.169 mq), che tra quest'ultima e le superfici delle aree per servizi ed attrezzature collettive reiterate (3.797 mq) e nuove (12.904 mq). Inoltre, quanto previsto risulta quasi quattordici volte superiore alla dotazione minima di legge.

Le nuove aree specificatamente introdotte con la presente variante riguardano: tre aree per attrezzature sportive per un totale di 9658 mq, mq 1857 per la scuola media, mq 1389 per due aree per parcheggio

Ora, a fronte di quanto sopra enunciato è necessario che il Comune innanzi tutto specifichi in modo più circostanziato e puntuale la reiterazione e la nuova previsione di aree per servizi ed attrezzature collettive, vista la notevole sovrabbondanza rispetto allo standard minimo di legge.

A seguito di tale approfondimento il Comune dovrà valutare la possibilità di considerare una parte delle aree per servizi ed attrezzature collettive che esuberano la dotazione minima prescritta come "extrastandard".

In tale prospettiva, dovrà specificare quali categorie o singole attrezzature intende attuare con procedura coattiva – e quindi concorrenti allo standard – e quali invece intende classificare come "extrastandard", fermo restando che queste ultime non potranno concorrere al calcolo delle aree per standard e quindi non saranno soggette ad esproprio e a possibile reiterazione.

A tal fine si solleva la riserva n. 2."

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

In relazione alla presente riserva vengono apportate le modifiche e le integrazioni richieste (riscontrabili al capitolo 11 in colore blu della Relazione Illustrativa) nella tabella allegata alla riga 5/51 colonne 8° e 9° e negli elaborati P3.1 e P3.3, esplicitando che: le motivazioni della reiterazione - in tutti i casi di limitate estensioni - sono mosse da necessità di completare parti ritenute strategiche dell'organizzazione urbana di Vivaro e dei suoi abitati in quanto facenti parte di un disegno urbano organico avviato da tempo; la proposizione di nuovi vincoli - di limitate estensioni - è circoscritta alle aree già previste nel Piano triennale delle OO.PP., mentre per le aree non ricomprese nella programmazione economica comunale viene prevista la riclassificazione delle stesse come extrastandard, quindi non soggette a esproprio.

Considerazioni sul superamento della riserva

Con quanto argomentato e modificato dal Comune in sede di approvazione, si può ritenere superata la riserva formulata.

3. aree urbanizzate ed aree edificate

Riserva formulata dalla Giunta regionale

"Il DPGR n. 0126/Pres. del 20/4/1995 ha individuato una metodologia atta ad indirizzare il riconoscimento delle zone residenziali di completamento B, che integra e completa il concetto della copertura della superficie fondiaria prescritta dal PURG, introducendo il criterio dell'assetto urbanistico degli insediamenti.

Infatti, l'art. 5 del DPGR succitato prevede che venga elaborata una planimetria raffigurante uno stato di fatto dell'intero territorio comunale con individuate "le aree edificate e le aree urbanizzate sulla base dei seguenti criteri:

- si considerano edificate tutte le aree del territorio comunale coperte da edifici esistenti, adibiti a qualsiasi uso, e le relative aree di pertinenza fondiaria;
- si considerano urbanizzate quelle parti del territorio formate da aree totalmente o prevalentemente edificate che risultino rispondere contestualmente ai seguenti tre requisiti:
 - a) essere formate da agglomerati compatti, contigui e consolidati di edilizia residenziale o prevalentemente residenziale e dai relativi servizi e spazi pubblici in esse compresi;
 - b) essere formate da isolati o lotti contermini serviti da reti stradali urbane, di fognature e dell'approvvigionamento idrico...;
 - c) gli isolati o i lotti contermini devono essere serviti e godere di una alta e dimostrata accessibilità ai principali servizi, spazi pubblici o riservati alle attività collettive di urbanizzazione secondaria..."

Dall'esame della tavola P4 "Aree edificate ed urbanizzate" è emerso che le aree urbanizzate, come rappresentate, non rispondono ai requisiti sopra evidenziati.

In concreto, si è rilevato che:

- nella planimetria sono raffigurate, oltre alle aree urbanizzate ed edificate, vaste aree denominate "lotti liberi all'interno delle aree urbanizzate" che non possono essere considerate urbanizzate;
- nelle aree urbanizzate sono comprese altre funzioni, come ad esempio: l'area per la scuola media ad ovest di Tesis, l'area corrispondente alla nuova zona C2 a Tesis, una zona D3 a sud di Vivaro, l'intera zona H3 a Vivaro, nonché l'area per pesca sportiva localizzata fuori dai centri abitati a sud-est del capoluogo.

Per quanto sopra specificato, si ritiene di dover formulare la riserva n. 3 allo scopo di ricalibrare i contenuti di questo elaborato del PRGC alla luce della normativa vigente sopra riportata:

- eliminando la raffigurazione dei "lotti liberi all'interno delle aree urbanizzate";
- escludendo dalle aree urbanizzate le aree corrispondenti alle funzioni sopra riportate."

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

In relazione alla presente riserva vengono apportate le modifiche e integrazioni richieste, ridefinendo le aree in oggetto nell'elaborato P4 "Aree edificate ed urbanizzate", secondo criteri pienamente aderenti alle definizioni previste dalla normativa vigente.

Considerazioni sul superamento della riserva

Con quanto modificato dal Comune in sede di approvazione, si può ritenere superata la riserva formulata.

4. piano struttura

Riserva formulata dalla Giunta regionale

"Le previsioni di carattere strutturale afferenti la variante in questione si desumono per la parte grafica nella tavola P1 Schema delle strategie di piano e sintesi degli elementi strutturali in scala 1:10.000 che riporta sinteticamente - individuando in sistemi (insediativo, ambientale, infrastrutturale, altre informazioni strutturali e altre informazioni), che a loro volta si suddividono in aree e indicazioni lineari o puntuali - quanto previsto nella zonizzazione.

A questa tavola si accompagna una tabella che individua per ciascun sistema obiettivi, strategie, flessibilità strutturale e modalità di trasposizione dal piano struttura al livello operativo.

Dall'esame di detti elaborati si è evidenziato che:

- le "aree residenziali di consolidamento e completamento", facenti parte del sistema insediativo, risultano molto estese soprattutto per gli abitati di Vivaro e Basaldella;
- non risultano chiare le individuazioni "limite all'espansione residenziale" posta ad una certa distanza dai centri abitati e "limite all'espansione produttiva" localizzata ad est e ad ovest dell'ambito produttivo;

- ci sono incoerenze nella tabella succitata tali da non rendere del tutto comprensibili alcuni argomenti, quali: Aree di lavorazione inerti e Caserme.

A proposito del primo punto si rileva che le "aree residenziali di consolidamento e completamento" in zonizzazione comprendono al loro interno, oltre alle zone B e ad aree per attrezzature e servizi collettivi, anche estese zone VP di verde privato e zone agricole E4. Dette aree risultano troppo ampie per assorbire la flessibilità del piano per le zone B, computata in un massimo del 20%, anche considerato che si può applicare solo per i lotti contigui o adiacenti alle zone omogenee B stesse.

D'altra parte per quest'area non è prevista una flessibilità strutturale e al suo interno non sono state individuate zone C, inquanto già previste nelle aree contenenti le direttrici residenziali di espansione localizzate ad ovest di Basaldella e a est di Vivaro.

Per quanto concerne le zone VP di verde privato, si rileva che alle stesse si può riconoscere una valenza di tipo ambientale – come indicato nella corrispondente norma del PRGC laddove descrive le zone VP come corrispondenti "alle aree inedificate e inedificabili sistemate a verde per giardini, parchi e orti che concorrono a qualificare l'ambiente naturale della Comunità" - nonché una valenza di tipo strutturale inquanto concorrono a caratterizzare la tipologia del tessuto insediativo: dato dalla composizione storica tra pieni (edifici) e vuoti (braide, orti, giardini, etc.). Va ricordato, a tal fine, che il PURG individua a Basaldella un nucleo ambientale di tipo A.

Infine, si osserva che le zone B devono possedere le caratteristiche di cui all'art. 33 delle NdA del PURG e sono da individuare, ai sensi dell'art. 5 del DPGR 126/1995, prioritariamente all'interno delle aree urbanizzate – come specificato nella successiva riserva n. 6. Le aree urbanizzate devono essere appunto urbanizzate, mentre vasti ambiti delle "aree residenziali di consolidamento e completamento" non lo sono visto che comprendono zone verdi e zone agricole.

Per quanto riguarda il secondo punto, non si comprende il senso del "limite all'espansione residenziale", dal momento che le nuove zone B, di cui alla flessibilità, possono essere individuate solo in lotti contigui a quelli esistenti per cui all'interno delle "aree residenziali di consolidamento e completamento", che a quest'ultime aree non è stata attribuita una flessibilità strutturale e che per le zone C sono state previste precise direttrici di espansione. Ciò detto vale anche per il "limite di espansione produttiva", laddove anche in questo caso sono state previste apposite direttrici di espansione e la flessibilità del 20% si applica ai lotti contigui o adiacenti alle zone omogenee esistenti.

Riguardo al terzo punto, si ritiene siano da apportare alcuni aggiustamenti alla tabella contenente obiettivi, strategie, flessibilità strutturale e modalità di trasposizione dal piano struttura al livello operativo, al fine di rendere le varie parti comprensibili e coerenti tra loro.

In conclusione, alla luce di quanto sopra argomentato, si solleva la riserva n. 4 affinché l'Amministrazione comunale:

- ricalibri le "aree residenziali di consolidamento e completamento" facendole corrispondere prevalentemente con le aree urbanizzate di cui al DPGR n. 126/1995 ed individui le aree di verde privato a cui attribuire un valore strutturale in rapporto alla composizione del tessuto insediativo attribuendo alle stesse specifici obiettivi e strategie;
- stralci le indicazioni di "limite all'espansione residenziale" e di "limite all'espansione produttiva", inquanto considerati inutili e fuorvianti;
- stralci nella tabella contenente obiettivi, strategie, flessibilità strutturale e modalità di trasposizione dal piano struttura al livello operativo: dal punto 7.4 Aree di lavorazione inerti, la modalità di trasposizione dal piano struttura al livello operativo, inquanto riguarda altra fattispecie; dal punto 9 Caserme la flessibilità strutturale e la modalità di trasposizione dal piano struttura al livello operativo, inquanto non è comprensibile la loro formulazione visto che l'ambito delle caserme è stato individuato sia nel piano struttura che nella zonizzazione con la stessa dimensione e le stesse funzioni."

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

In relazione alla presente riserva vengono apportate le modifiche e integrazioni richieste, riscontrabili al capitolo 1 in colore blu della Relazione Illustrativa e nello "Schema delle strategie di piano e sintesi degli elementi strutturali".

Considerazioni sul superamento della riserva

Con quanto modificato dal Comune in sede di approvazione non si può ritenere del tutto superata la riserva formulata. Infatti, è da operare lo stralcio anche da obiettivi e strategie, oltre che dalla tavola P1 "Schema delle

strategie di piano e sintesi degli elementi strutturali”, delle indicazioni di “limite all’espansione residenziale” e di “limite all’espansione produttiva”.

5. flessibilità

Riserva formulata dalla Giunta regionale

“La variante in oggetto introduce nel PRGC la relazione di flessibilità tramite l’elaborato P6.2 Relazione di flessibilità. Il piano vigente non è dotato di flessibilità.

Il nuovo documento è stato strutturato utilizzando il limite di flessibilità massimo (20%) consentito dall’art. 63 bis, comma 7, della L.R. 5/2007 e riguarda tutti i contenuti del piano. Il comune di Vivaro, inoltre, può utilizzare, essendo un Comune classificato montano, anche la “flessibilità” data dall’art. 10 della L.R. 33/2002 “Istituzione dei comprensori montani del Friuli Venezia Giulia”.

Ora, in base ai contenuti prescritti dall’art. 63 bis della L.R. 5/2007 in generale riguardanti i compiti del PRGC e in particolare per la relazione di flessibilità, si ritiene, sollevando la riserva n. 5, che nell’elaborato P6.2 Relazione di flessibilità:

- *nel paragrafo 1 Zone residenziali, sia da aggiungere alla fine della 2a riga dopo la parola “riduzione”, quanto segue: “e in aumento”, a chiarimento e completamento di quanto indicato nelle righe successive;*
- *nel paragrafo 1.3 Zone C destinate a nuovi insediamenti prevalentemente residenziali, sia da stralciare dalla 5a riga quanto segue: “Tali lotti ... urbanizzazioni esistenti”, inquanto si pone in contraddizione con la funzione delle zone C;*
- *nel paragrafo 1.4 Verde privato:*
 - *stralciare dalla 1a riga le parole: “le zone”, inquanto errore;*
 - *stralciare gli interi terzo e quarto comma “Tali lotti ... destinazione d’uso.”, inquanto si pongono in contraddizione con la funzione delle zone VP;*
 - *sostituire nella 3a colonna, alla 2a riga la lettera “C” con “VP”, inquanto errore;*
- *nel paragrafo 4.1 Zone di interesse agricolo –paesaggistico, aggiungere:*
 - *alla fine del titolo la parola “E4”, inquanto errore;*
 - *alla fine della 2a riga, dopo la parola “riduzione”, quanto segue: “e in aumento”, a chiarimento e completamento di quanto indicato nelle righe successive;*
- *nel paragrafo 5 Zone e ambiti di tutela ambientale, aggiungere alla fine della 2a riga, dopo la parola “riduzione”, quanto segue: “e in aumento”, a chiarimento e completamento di quanto indicato nelle righe successive;*
- *nel paragrafo 7 Aree per la viabilità e infrastrutture per la viabilità, è da riformulare l’intero “Limite di flessibilità”, inquanto il testo adottato si riferisce ad altra fattispecie.”*

Controdeduzioni dell’Amministrazione comunale

In relazione alla presente riserva vengono apportate le modifiche richieste, riscontrabili in colore blu nella Relazione di flessibilità.

Considerazioni sul superamento della riserva

Con quanto modificato dal Comune in sede di approvazione non si può ritenere del tutto superata la riserva formulata. Infatti in relazione alla flessibilità contenuta nel capitolo 7 Aree per la viabilità, è necessario limitare la flessibilità - ai sensi dell’art. 63 bis, comma 7, lett. b), della L.R. 5/2007 – alle aree destinate alle funzioni di piano.

In altre parole la flessibilità si utilizza per ampliare o ridurre, in questo caso, viabilità o infrastrutture per la viabilità, esistenti o previste, comunque contenute nell’assetto azionativo del PRGC, e non per individuare nuove aree per la viabilità.

6. zone B

Riserva formulata dalla Giunta regionale

“Con la variante in oggetto sono state individuate come zona B2 diciotto aree libere; tra queste si pone l’attenzione in particolare sulle modifiche nn. 4, 5, 6, 7, 11, 16, 24, 27 e 31.

Le modifiche di cui ai nn. 5, 6, 7, 11 e 24 sono localizzate a Tesis: la n. 24, retrostante ad altre aree libere ed edificate classificate come zona B2, risulta priva di accessibilità da viabilità esistente o di progetto; come pure la parte

retrostante della zona n. 7; invece le zone nn. 5, 6 e 11 sono inserite in zona agricola ed isolate da altre zone residenziali, inoltre, sulla n. 6 è stato riconosciuto un prato stabile naturale come individuato nell' "Inventario dei prati stabili naturali" approvato con DGR n. 2166 del 14/9/2007.

Le modifiche di cui ai numeri 4 e 27 sono localizzate a Basaldella, mentre quelle di cui ai nn. 16 e 31 si trovano nel capoluogo: le aree ad esse afferenti si trovano totalmente o parzialmente (la n. 16) retrostanti ad altre libere o edificate e risultano per ciò stesso prive di accessibilità da viabilità esistente o di progetto.

Per tutte le modifiche di cui sopra si richiama quello che la normativa regionale vigente prevede sulla materia. L'art. 33 delle NdA del PURG precisa che la zona omogenea B sia costituita dalle "parti del territorio totalmente o parzialmente edificate ... ; si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore ... ad 1/8 della superficie fondiaria della zona".

Peraltro, come già specificato nella precedente riserva n. 3, il DPGR n. 0126/Pres. del 20/4/1995 ha individuato una metodologia atta ad indirizzare il riconoscimento delle zone residenziali B di completamento, che integra e completa il concetto della copertura della superficie fondiaria, sopracitato, introducendo il criterio dell'assetto urbanistico degli insediamenti.

Inoltre, lo stesso decreto precisa che "per la determinazione delle zone omogenee B di cui al Titolo III ... delle norme di attuazione del PUR, i Comuni dovranno tenere prioritariamente conto della situazione risultante dall'individuazione delle aree urbanizzate".

In aggiunta a quanto sopra evidenziato, si ricorda anche che le zone territoriali omogenee, secondo la disciplina urbanistica vigente, definiscono "parti del territorio" che abbiano, appunto, caratteristiche omogenee e non singole aree come nel caso delle modifiche nn. 5, 6 e 11.

Ora, confrontando la tipologia delle zone B2 sopra citate alla luce di quanto argomentato, si ritiene che:

- le zone B2 mod. nn. 5, 6 e 11 debbano essere stralciate dalla zonizzazione e dal piano struttura, in quanto risultano completamente inedificate - non avendo le caratteristiche di cui all'art. 33 delle NdA del PURG per essere individuate come zona B - e non avendo neppure la caratteristica di zona omogenea;
- debba essere dato conto - ai sensi dell'art. 5 del DPGR 0126/1995 - dell'accessibilità delle zone B2 mod. nn. 4, 7, 16 parte, 24, 27 e 31 da viabilità urbana, in quanto ne risultano prive.

A tal fine si solleva la riserva n. 6."

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

In relazione alla presente riserva vengono apportate le modifiche richieste, nei termini di seguito descritti, riscontrabili negli elaborati Schema delle strategie di piano e sintesi degli elementi strutturali e Zonizzazione.

Relativamente ai punti:

- 5, 6 e 11 viene stralciata la previsione edificatoria riportando la zonizzazione alla versione del PRGC vigente;
- 4, 7, 24 e 27 viene mantenuta la previsione adottata in quanto trattasi - in tutti i casi - di unici proprietari fino al fronte strada, da cui si può accedere ai lotti stessi. In caso di vendita parziale l'istituzione di una servitù di passaggio, permetterà ugualmente l'accesso al fondo. Non vi sono casi quindi di lotti interclusi;
- 16 viene ridotta l'edificazione prevista;
- 31 viene confermata la previsione adottata, in quanto trattasi di unico proprietario fino al fronte strada, da cui si può accedere al lotto stesso. In caso di vendita parziale l'istituzione di una servitù di passaggio, permetterà ugualmente l'accesso al fondo.

Considerazioni sul superamento della riserva

Con quanto argomentato e modificato dal Comune in sede di approvazione, si può ritenere superata la riserva formulata.

7. zone agricole

Riserva formulata dalla Giunta regionale

"Considerato che nelle zone agricole del territorio comunale sono presenti diversi allevamenti zootecnici e che gli stessi possono avere una consistenza superiore a 50 UBA, si ritiene che, per adempiere al disposto di cui all'art. 23 della L.R. 25/2005, gli stessi debbano essere individuati in zonizzazione allo scopo di verificare la presenza di nuove zone

omogenee A e B individuate ad una distanza inferiore a 300 metri dai medesimi. Un tanto visto che in questo caso è necessario ottenere il parere favorevole dell'ASS competente per territorio.
A tal fine si solleva la riserva n. 7."

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

In relazione alla presente riserva vengono apportate le modifiche e integrazioni richieste, riscontrabili in zonizzazione.

Considerazioni sul superamento della riserva

Con quanto verificato e modificato dal Comune in sede di approvazione, si può ritenere superata la riserva formulata.

8. varie

Riserva formulata dalla Giunta regionale

"Nella legenda delle tavole di zonizzazione sia in scala 1:7.500 che in scala 1:2.000 manca il retino afferente a "viabilità esistente". Pertanto, si ritiene che le suddette legende debbano essere completate e a tal fine si solleva la riserva n. 8a.

Nella legenda delle tavole di zonizzazione sia in scala 1:7.500 che in scala 1:2.000 compare un perimetro nero per individuare, all'interno della zona B1, HS – aree interessate da programmi di Housing sociale. Dal momento che tale perimetro è lo stesso usato per riconoscere i piani attuativi di iniziativa privata, è necessario che le due tipologie siano opportunamente differenziate per consentirne il reciproco riconoscimento. A tal fine si solleva la riserva n. 8b.

Infine, si ritiene di sollevare la riserva n. 8c al fine di sostituire – nella legenda delle tavole di zonizzazione in scala 1:7.500 – il riferimento all'art. 14 delle NdA, con l'art. 15 relativo alla zona E5.2, visto che è l'art. 15 che norma tale fattispecie."*

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

In relazione alla presente riserva vengono apportate le modifiche e integrazioni richieste, riscontrabili in Zonizzazione (scale 1:7.500 e 1:2.000) e nelle relative legende.

Considerazioni sul superamento della riserva

Con quanto modificato dal Comune in sede di approvazione si può ritenere superata la parte di riserva nn. 8a e 8b. Si può ritenere superata anche la parte di riserva n. 8c in riferimento all'accoglimento dell'osservazione n. 4.

9. normativa

Riserva formulata dalla Giunta regionale

"Il corpo normativo del piano richiede alcuni interventi correttivi per renderlo conforme alle disposizioni legislative vigenti, tali modifiche costituiscono la riserva n. 9 e vengono di seguito descritte e motivate.

- a) *Si ritiene sia da riformulare l'art. 3 Terminologia urbanistica, sostituendo alle definizioni di: superficie utile, superficie coperta, volume del fabbricato le corrispondenti contenute nell'art. 3 della L.R. 19/2009, stante l'entrata in vigore, per tali fattispecie, di detta legge in data 18/12/2012. Inoltre, sempre per adeguamento alla suddetta legge, sono da stralciare le definizioni di superficie lorda e di piano di riferimento e sono da aggiungere le definizioni mancanti.*
- b) *Nell'art. 4 Definizioni delle destinazioni d'uso, sostituire il penultimo comma con quanto segue: "Si ha mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere edili, quando si modifica l'uso in atto di una unità immobiliare per più del 25% della superficie utile dell'unità stessa.". Un tanto per adeguamento all'art. 15 della L.R. 19/2009.*
- c) *Nell'art. 9 Zona omogenea A - zone di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale, nel quarto comma di Indici e parametri, stralciare quanto segue: "se non nel caso di parti che risultino aver fatto parte dell'edificio da ripristinare o mantenere", in quanto in zona A, ai sensi dell'art. 34 delle NdA del PURG, in assenza di piano attuativo sono ammesse "solo opere di restauro senza alterazione delle volumetrie esistenti".*

Inoltre, con la stessa motivazione, inserire nella 1a riga di Altri elementi normativi, dopo la parola "ammesse", quanto segue: "previa predisposizione di piano attuativo".

- d) Nell'art. 10 Zona omogenea B - zone totalmente o parzialmente edificate, nel paragrafo relativo alle zone B1 – Zone di antico impianto con alto grado di trasformazione, è da specificare nell'ultimo comma dove sono situate le aree interessate da programmi di Social Housing.
- e) Nell'art. 11 Zona omogenea C - zone destinate a nuovi insediamenti prevalentemente residenziali, nel paragrafo C2 – Zone di trasformazione urbanistica (Ambiti di trasferimento), aggiungere alla fine del terzo alinea di Destinazioni d'uso, quanto segue: "sull'intero ambito di piano attuativo", in adeguamento alla L.R. 29/2005, artt. 15, comma 2, e 16, comma 2a.
- f) Nell'art. 12 Zona omogenea D - zone industriali e artigianali, stralciare dal primo comma quanto segue: "D4.1 corrispondente all'area per le attività di lavaggio e commercializzazione inerti", inquanto tale zona non è più presente nel PRGC.
- g) Nell'art. 14 Zona omogenea per attrezzature ricettive G0 - ambito ex latteria, stralciare il secondo alinea, inquanto ripetizione del primo.
- h) Nell'art. 15 Zona omogenea E - zone agricole: nel paragrafo E4 Zona di interesse agricolo-paesaggistico, nel quinto comma, sostituire le parole: "restauro, conservazione tipologica, risanamento conservativo", con quanto segue: "restauro e risanamento conservativo", per adeguamento all'art. 3 della L.R. 19/2009; nel paragrafo E5.1 Zona di preminente interesse agricolo, nel comma 3 di Indici e parametri urbanistici ed edilizi, è da specificare la definizione di "allevamenti zootecnici a carattere industriale", inquanto la stessa non risulta riportata nelle NdA, ancorchè richiamata, ed è necessaria per l'applicazione della norma.
Inoltre, nei paragrafi E6.1 Zona di esclusivo interesse agricolo ed E6.2 Zona di interesse agricolo, stralciare rispettivamente dal terzo e dal quarto comma, quanto segue: "Gli interventi di piano ... valutazione di incidenza", nonchè rispettivamente gli interi commi quarto e quinto; nel paragrafo E6.3 Zona di interesse agricolo zootecnico e di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, in Indici e parametri urbanistici ed edilizi, stralciare gli ultimi due commi: "Gli interventi ... ambientali". Tutto ciò inquanto tali norme si pongono in contrasto con l'art. 5 del DPR 357/1997 laddove precisa che devono essere sottoposti a valutazione di incidenza tutti gli interventi che possono avere incidenze significative su SIC o ZPS, e non solo quelli situati entro una fascia di 300 m dal SIC come indicato nella norma adottata.
- i) Nell'art. 16.1 SIC Magredi del Cellina e ZPS Magredi di Pordenone, sostituire alla 5a riga le parole "18/7/2000 n. 2600", con quanto segue: "21/9/2007 n. 2203", per adeguamento a normativa vigente.
- j) Nell'art. 16.2 Area di Rilevante Interesse Ambientale del fiume Meduna e del torrente Cellina, aggiungere: alla fine del sesto alinea di a) Norme generali di tutela; alla fine del decimo alinea del punto 1 Zona di tutela integrale di c) Zona del fiume Meduna; e alla fine dell'ottavo alinea del punto 1 Zona di tutela integrale di d) Zona del torrente Cellina, dopo le parole "della presente variante", quanto segue: "e che derivino da provvedimenti e norme di legge", inquanto si ritiene che la deroga non possa aver contenuto discrezionale.
Inoltre, si ritiene siano da stralciare dal punto 3 Zona lavorazione inerti di c) Zona del fiume Meduna gli ultimi quattro commi "Il trasferimento ... a fine attività"; gli stessi sono più opportunamente da riportare negli obiettivi e strategie del piano struttura, nel punto 7.6 Aree di lavorazione inerti nella colonna "Modalità di trasposizione dal Piano Struttura al livello operativo", inquanto si riferiscono a previsioni che non fanno ancora parte della zonizzazione.
- k) Nell'art. 20 Zone per servizi ed attrezzature collettive: nella 4a riga sostituire la data "20/4/1998" con "20/4/1995".
- l) Si ritiene siano da stralciare dall'art. 21 Viabilità, a-Viabilità stradale:
 - il sesto comma "E' dato ... allo stesso", inquanto nel caso di viabilità di interesse regionale, quale la SP 53, di cui al Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica, gli interventi devono essere approvati dalla competente struttura regionale; mentre nel caso di tutte le altre viabilità le modifiche devono essere registrate nello strumento urbanistico comunale e quindi devono passare attraverso varianti al PRGC;

- il settimo comma "Sulla SP 53 ... sicurezza stradale", in quanto, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della L.R. 18/2011, è compito della presente variante operare gli adeguamenti richiesti dagli artt. 6, comma 5, e 7, comma 1, lett. g, delle NdA del suddetto piano regionale.
- m) Nell'art. 22 Spazi per parcheggi: nella 4a riga sostituire le lettere "bd" con "d"; in Zone residenziali, parcheggi di relazione min, sostituire nella penultima e ultima riga le parole "DPGR n. 0138/Pres del 21/5/2003" con quanto segue: "DPReg n. 069/Pres. del 23/3/2007"; in Zone a destinazione commerciale, stralciare le intere lettere b) e c), in quanto tali fattispecie non sono contemplate nel PRGC.
- n) Nell'art. 23 Fasce di rispetto, in a-Fasce di rispetto stradale:
 - con la stessa motivazione di cui alla precedente lettera l), stralciare l'intero comma 6: "La progettazione ... strade stesse";
 - nel comma 9 sostituire nella 5a riga le parole: "di cui alla L.R. 23/2007" con: "art. 6";
 - nella tabella: nella prima fascia: stralciare la lettera "(C)" dopo Strade extraurbane secondarie, correggere la fascia di rispetto della SP 53 specificando che la stessa si applica dentro e fuori dai centri abitati e che la sua ampiezza è di 20 m, in quanto il comune di Vivaro è classificato montano ai sensi della L.R. 33/2002; aggiungere per le SP 23, 27, 36 e 59 la fascia di rispetto fuori dai centri abitati nella misura di 30 m; stralciare nella seconda fascia l'indicazione "Strade locali (F)"; stralciare nella terza fascia: la lettera "(E)" dopo Strade urbane interquartiere, le parole "Strade locali (F)" e "Strade vicinali";
 - adeguare alle misure indicate nel precedente alinea le fasce di rispetto delle viabilità individuate nelle tavole di zonizzazione.
- o) Nell'art. 24 Norme specifiche per gli ambiti sottoposti alla tutela del Dlgs 42/2004, in B) Interventi edificatori è da specificare, nella 1a riga, a che cosa ci si riferisce con la frase "Fermo restando il disposto di cui al".
- p) Nell'art. 25 Risparmio energetico e progettazione degli edifici, stralciare l'ultimo comma "Ai sensi ... dell'edificio", in quanto l'art. 11 della L.R. 23/2005, con le relative deroghe, è stato abrogato dall'art. 89 della L.R. 17/2010.
- q) Nell'art. 32 Norma per le zone residenziali, nella 2a riga, dopo il numero "16", aggiungere quanto segue: "della L.R. 19/2009".
- r) Stralciare l'intero art. 35 Misure di salvaguardia, in quanto si ritiene che lo stesso non sia un contenuto di normativa del PRGC.
- s) Stralciare l'intero art. 36 Norme abrogate, in quanto non compete allo strumento urbanistico l'abrogazione di norme afferenti ad altre "disposizioni regolamentari emanate dal Comune".

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

In relazione vengono apportate le modifiche e integrazioni richieste, riscontrabili nelle Norme Tecniche di Attuazione - relativamente a tutti gli articoli sopra citati -, in Zonizzazione (scale 1:7.500 e 1:2.000) e nella Relazione Illustrativa.

Considerazioni sul superamento della riserva

Con quanto argomentato e/o modificato dal Comune in sede di approvazione si può ritenere superata la parte di riserva di cui alle lettere: b), c), e), f), g), h) in parte, j), k), l), m), n), o), p), q), r) ed s); mentre in relazione al resto della riserva si precisa quanto segue.

A proposito della parte di riserva di cui alla lettera a) – con la quale si chiedeva di aggiornare le definizioni relative ai parametri edilizi con quelle di cui all'art. 3 della L.R. 19/2009 – si ritiene che debbano essere apportate alcune modifiche, in ordine alla definizione di superficie accessoria e di altezza utile dell'unità immobiliare, per riportare le definizioni stesse a quelle della suddetta legge regionale.

Inoltre è necessario stralciare, come già indicato nella riserva, le definizioni di superficie lorda e di piano di riferimento, in quanto si pongono in contrasto con detta disposizione legislativa.

Con la parte di riserva di cui alla lettera d) si richiedeva di specificare l'ubicazione, all'interno della zona B1 (secondo la norma adottata), delle aree interessate da programmi di Social Housing.

Ora, considerato che in zonizzazione sono state individuate due aree per programmi di Social Housing, di cui una all'interno della zona B1 e la seconda comprendente due zone: B0 e B2, si ritiene necessario traslare la normativa ad esse afferente dalla parte di articolo relativo alle zone B1 a quella generale inerente tutte le zone B.

A proposito della parte di riserva di cui alla lettera g), si rileva che la modifica richiesta dalla riserva stessa non è stata effettuata, di conseguenza è necessario stralciare dal testo come adottato il secondo alinea di Interventi consentiti.

Con la parte di riserva di cui alla lettera h) si richiedeva, tra le altre cose, di stralciare dalla norma adottata l'intervento di conservazione tipologica in adeguamento all'art. 4, comma 2, lett. c, della L.R. 19/2009.

Con la modifica apportata alla norma in sede di approvazione, si può ritenere superata questa parte di riserva.

Peraltro, si rileva che è stata modificata anche l'indicazione dell'intervento di manutenzione, suddividendo la stessa in ordinaria e straordinaria. Tale modifica non si ritiene ascrivibile alla riserva formulata e nemmeno alle osservazioni accolte.

Conseguentemente, si ritiene che l'indicazione dell'intervento di manutenzione, di cui all'art. 15 paragrafo relativo alla zona E4, debba essere riportata al testo adottato e cioè "manutenzione edilizia".

Anche la parte di riserva di cui alla lettera i) si intende superata alla luce del decreto, n. 134 del 31/1/2013, del Direttore centrale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna che ha concluso il procedimento di Valutazione di incidenza.

Valutazione di incidenza

Successivamente alla data di adozione della presente variante, il Comune ha richiesto al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, di sottoporre a procedura di valutazione di incidenza la variante medesima.

In data 31/1/2013, con decreto n. 134, il Direttore centrale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna ha espresso una valutazione favorevole con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- *"Nelle NTA all'art. 16.1 sostituire il riferimento alla DGR 2600/2000, non più in vigore, con la dicitura: "procedure indicate dalla Giunta regionale con propria deliberazione" (la DGR 2203/2007, attualmente in vigore, è infatti in corso di revisione).*
- *Nelle NTA all'art. 16.2 punto 3 aggiungere nel penultimo paragrafo dopo a "obbligo di ripristino ambientale dei luoghi secondo un progetto concordato con l'Amministrazione Comunale" le seguenti parole: "sentito il Servizio regionale competente per la gestione dei Siti Natura 2000".*
- *Integrare nelle NTA (ad es. nel Titolo III Norme comuni di zona) le misure di mitigazione suggerite al capitolo "9. Mitigazioni" del documento "RI Relazione di incidenza ambientale".*

In sede di approvazione l'Amministrazione comunale ha recepito tali prescrizioni come segue:

- Nelle NTA all'art. 16.1 il riferimento alla DGR 2600/2000 viene sostituito come indicato anche dal punto i) della riserva regionale n. 9, come riportato in colore verde e blu.
- Nelle NTA all'art. 16.2 punto 3 viene integrata la norma come indicato, riscontrabile in colore verde.
- L'integrazione alle NTA con le misure di mitigazione suggerite al capitolo 9 Mitigazioni del documento RI Relazione di Incidenza Ambientale viene effettuata in colore verde all'articolo 27 - Prescrizioni per la tutela dell'ambiente con la lettera "g) *In tutto il territorio comunale, in relazione a tutti gli interventi aventi rilevanza urbanistica e edilizia, si potranno prevedere, compatibilmente con le esigenze tecniche, che le opere stesse cerchino di rispettare le finestre temporali legate alla riproduzione e nidificazione delle specie faunistiche, in quanto le aree interessate sono prevalentemente agricole e quindi di potenziale sede riproduttiva per alcune specie. In secondo luogo si potranno prevedere delle opportune sistemazioni a verde privilegiando l'impiego di specie autoctone, in particolar modo per le eventuali aree a prato (seppur con probabile funzione di arredo) utilizzando sementi selvatiche, fiorume, o fieno maturo ricco in sementi, ecologicamente compatibili con il sito di semina e provenienti dai prati del territorio locale o ecologicamente affine. Ciò al fine di contenere la diffusione di specie indesiderate contenute nei miscugli commerciali o contribuire all'inquinamento genetico floristico".*

Con quanto modificato dal Comune in sede di approvazione, si ritengono recepite le prescrizioni di cui ai punti 2 e 3. Mentre si rileva che la prescrizione di cui al punto 1 non è stata completamente introdotta nel piano.

Di conseguenza, si ritiene che l'art. 16.1 SIC Magredi del Cellina e ZPS Magredi di Pordenone, debba essere modificato secondo il disposto del decreto n. 134 del Direttore centrale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna conclusivo del procedimento di valutazione di incidenza.

Modifiche introdotte con l'approvazione

Nelle norme di attuazione, come approvate, si sono evidenziate delle modifiche che non sono ascrivibili nè al superamento di riserve formulate dalla Giunta regionale, nè all'accoglimento di osservazioni/opposizioni.

Ora, in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 63 bis, comma 17, della L.R. 5/2007, l'Amministrazione comunale può, in sede di approvazione, operare modifiche alla variante adottata solo per rispondere a riserve formulate dalla Giunta regionale o per l'accoglimento di osservazioni/opposizioni, si ritiene che le suddette modifiche siano da stralciare dalle norme di attuazione.

ESAME DELLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

A seguito del deposito degli atti ed elaborati della variante sono state presentate n. 5 tra osservazioni ed opposizioni da parte di privati cittadini, di cui n. 3 sono state accolte o parzialmente accolte.

L'istruttoria di competenza si limita alla verifica di eventuali conflitti tra le modifiche introdotte a seguito delle osservazioni/opposizioni e gli obiettivi e strategie del piano, nel qual caso non sarebbe possibile confermare l'esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 63 bis, comma 17, della L.R. 5/2007.

Si dà atto che le modifiche derivanti dall'accoglimento delle osservazioni/opposizioni non confliggono con gli obiettivi e le strategie della variante n. 18 al PRGC e che, pertanto, non vi sono i presupposti per non confermarne l'esecutività.

Tutto ciò premesso e considerato,

ESPRIME IL PARERE

che, in base a quanto rilevato ed evidenziato nei precedenti paragrafi "Considerazioni e valutazioni sulla variante approvata" ed "Esame delle osservazioni/opposizioni", la variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale del comune di Vivaro, approvata con deliberazione consiliare n. 16 del 31/5/2013, sia meritevole di conferma di esecutività con l'introduzione delle seguenti modifiche:

1. parere geologico

Nell'art. 33 – Aree interessate da prescrizioni geologiche:

- aggiungere nel penultimo comma, 2a riga, dopo la parola "Venante)", quanto segue: *"punto di variante n. 17 di cui alla tavola P7 (Zonizzazione con individuazione dei punti di variante)"*;
- aggiungere nell'ultimo comma, 1a riga, dopo la parola "aree", quanto segue: *"espressamente indicate nello studio geologico di data novembre 2012"*;
- aggiungere nell'ultima riga, dopo la parola "studio", quanto segue: *"stesso"*.

4. piano struttura

Nell'elaborato P6.1 Relazione illustrativa, nel capitolo 7 Definizione degli obiettivi e delle strategie, stralciare da "Sistema insediativo" gli interi punti 5. Limiti all'espansione aree residenziali e 7.3 Limiti all'espansione aree produttive.

5. flessibilità

Nell'elaborato P6.2 Relazione di flessibilità, nel capitolo 7 Aree per la viabilità, in Limite di flessibilità:

- aggiungere nella 4a riga del 1° comma dopo la parola "decremento", quanto segue: *"limitatamente alle aree esistenti o previste"*;
- stralciare l'intero ultimo comma: *"Le modifiche ... proprietà pubblica."*

9. normativa

- a) Nell'art. 3 – Terminologia urbanistica:
- nella lettera f) superficie accessoria (Sa) del comma 2: inserire alla fine della 2a riga, dopo la parola “comuni”, quanto segue: “vani scala, vani corsa ascensori”; inserire nella 4a riga, dopo la parola “tramezzi”, quanto segue: “le pareti interne”; stralciare dalle ultime tre righe quanto segue: “salvo diversa ... dell'edificio”.
 - nella lettera l) altezza utile dell'unità immobiliare (Hu) del comma 2, stralciare dalla 2a e 3a riga, quanto segue: “e la parte di altezze eccedenti quelle minime previste dalla legge regionale 44/1985”;
 - in Indici e parametri edilizi, stralciare interamente le lettere b) Superficie lorda (Sl) ed e) Piano di riferimento (0-0);
- d) Nell'art. 10 - Zona omogenea B - Zone totalmente o parzialmente edificate, spostare l'ultimo comma del paragrafo relativo alle zone B1 – Zone di antico impianto con alto grado di trasformazione “Le aree ... riqualificazione urbana” dopo il comma 2 (All'interno ... strumento attuativo.) relativo alle premesse dell'articolo stesso.
- g) Nell'art. 14 - Zona omogenea per attrezzature ricettive G0 ambito ex latteria, stralciare dal testo come adottato, il secondo alinea di Interventi consentiti “restauro ... edilizia”.
- h) Nell'art. 15 – Zona omogenea E, nel paragrafo E4 Zona di interesse agricolo-paesaggistico, sostituire nel 5° comma, le parole “ordinaria e straordinaria”, con quanto segue: “edilizia”.

Valutazione di incidenza

Nell'art. 16.1 SIC Magredi del Cellina e ZPS Magredi di Pordenone, in Modalità di attuazione: aggiungere nella 5a riga dopo le parole “Regionale con”, la parola: “propria”; stralciare nella 6a riga quanto segue: “21/9/2007 n. 2203”.

Modifiche introdotte con l'approvazione

Riportare al testo come adottato:

- l'art. 5 - Opere di urbanizzazione;
- nell'art. 9 – Zona omogenea A, i paragrafi Destinazioni d'uso, Usi consentiti e Interventi ammessi;
- nell'art. 10 - Zona omogenea B: nella zona B0 i paragrafi Destinazioni d'uso, Usi consentiti e Interventi consentiti; nella zona B1 i paragrafi Destinazioni d'uso, Usi consentiti e Interventi ammessi; nelle zone B2 e B3 i paragrafi Usi consentiti e Interventi ammessi;
- nell'art. 11 – Zona omogenea C: nella zona C1 i paragrafi Usi consentiti e Interventi ammessi; nella zona C2 i paragrafi Destinazioni d'uso e Interventi ammessi;
- nell'art. 12 – Zona omogenea D, nella zona D4 il paragrafo Usi consentiti;
- nell'art. 13 – Zona omogenea H3, i paragrafi Destinazioni d'uso e Interventi ammessi;
- nell'art. 14 – Zona omogenea G0: il comma 2 “La zona ... tipo agriturismo” e il paragrafo Interventi consentiti, ferma restando la modifica conseguente al superamento della riserva n. 9 lettera g);
- nell'art. 15 – Zona omogenea E, nella zona E5.1 i paragrafi “Per tale zona il PRGC prevede”, lett. a) e b), e “Attuazione”.

Il presente parere viene reso in n.ro due originali.

F.to ing. Luciano Agapito

VISTO: IL PRESIDENTE